

La politica dei mezzi puri. **Sui paragrafi 10 e 11 di *Sulla critica della violenza* di Walter Benjamin** Dario Gentili

Abstract:

Questo articolo è incentrato sull'analisi dei paragrafi 10 e 11 di *Sulla critica della violenza* di Walter Benjamin. In particolare, si sofferma su due aspetti: la funzione della polizia nell'ordinamento giuridico dello Stato e la "politica dei mezzi puri". Benjamin considera sia la polizia che la politica dei mezzi puri come appartenenti al "regno dei mezzi", ma rappresentano due configurazioni alternative di politica. Lo Stato di polizia esemplifica l'arte di governo che si produce quando "lo stato di eccezione è la regola", cioè quando la paura della violenza costantemente riprodotta svolge una funzione disciplinare. Al contrario, la politica dei mezzi puri indica la possibilità di una politicizzazione degli esseri umani sulla scorta di disposizioni soggettive diverse se non alternative a quella paura che la tradizione contrattualista della politica moderna ha assunto come movente fondamentale per giustificare l'istituzione dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il regno dei mezzi

La "politica dei mezzi puri" rappresenta l'esito affermativo di *Zur Kritik der Gewalt* di Walter Benjamin: la definizione di una politica alternativa rispetto a quella determinata dalla violenza, da cui muove la critica benjaminiana. Per giungere a delineare le peculiarità di una politica dei mezzi puri, bisogna tuttavia ripercorrere lo svolgimento dell'argomentazione benjaminiana, che procede nel senso di una "critica" che "delimita" preliminarmente il campo di analisi alle condizioni per cui il potere si esercita – e non può che esercitarsi – mediante la violenza.

All'inizio del saggio, Benjamin asserisce che: "l'ambito dei fini e, pertanto, anche la questione di un criterio della giustizia restano, per il momento, al di fuori di questa indagine"¹. In prima istanza, Benjamin esclude che l'esito di una critica della violenza vada ricercato nel "regno dei fini" della giustizia – cioè, nella violenza divina come espressione di "fini puri" separati dal rapporto con i mezzi. La questione della giustizia e dei suoi fini verrà discussa solo nell'ultima parte del saggio. Per ora, l'analisi di Benjamin rimane focalizzata sul regno dei mezzi e, in particolare, su come tale regno è configurato dall'ordinamento giuridico. Non sta tuttavia ancora considerando il regno dei mezzi puri, perché – come argomenta più tardi in relazione ai fini puri – la sua possibilità si trova al di fuori del diritto. Infatti, per Benjamin, al di fuori del diritto, esiste una correlazione tra fini puri e mezzi puri, una correlazione pienamente coerente con la sua concezione di "dialettica degli estremi"². In tale dialettica, la politica dei mezzi puri potrebbe corrispondere a quell'"ordine profano" della cui dinamica scrive nel *Frammento teologico-politico*; stessero così le cose, pur non perseguendoli

¹ W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, in *La politica e altri scritti*, a cura di D. Gentili, Mimesis, Milano-Udine 2015, p. 97.

² Cfr. W. Benjamin, *Premessa critico-conoscitiva*, in *Origine del dramma barocco tedesco*, a cura di A. Barale, Carocci, Roma 2018, pp. 69-103.

intenzionalmente, la politica dei mezzi puri promuoverebbe indirettamente i fini puri della giustizia³.

Essendo però *Zur Kritik der Gewalt* innanzitutto una critica della violenza all'interno dell'ordinamento giuridico, prendo in esame il rapporto tra mezzi e fini nello stato di diritto, che non comprende né i mezzi puri né i fini puri. Piuttosto, l'ordinamento giuridico definisce mezzi e fini solo nel loro rapporto reciproco, un rapporto che ha luogo all'interno del regno dei mezzi legali. Il regno dei fini puri, quello della giustizia, è assolutamente separato dal diritto. Riferendosi al regno dei mezzi legali, Benjamin scrive che "il più elementare rapporto fondamentale di qualunque ordinamento giuridico è quello tra fine e mezzo", e che "la violenza può essere cercata in prima battuta solo nell'ambito dei mezzi e non in quello dei fini"⁴. Radicalizzando la sua argomentazione, si potrebbe sostenere che, in ogni ordine giuridico, i mezzi sono sempre violenti e questa assunzione resta tale se si considerano i fini giusti all'interno di un ordinamento giuridico. In esso, la *Gewalt* (che in tedesco significa tanto "violenza" quanto "potere", "potenza", "forza", "autorità") si manifesta esclusivamente come violenza. Pertanto, all'interno di un ordine giuridico, il rapporto tra mezzo e fine si configura come il rapporto tra la violenza che pone il diritto e la violenza che lo conserva.

Stato di polizia

Per considerare i mezzi puri, dobbiamo analizzare la relazione più immediata che l'ordinamento giuridico stabilisce tra mezzi e fini. Poco prima di introdurre la questione dei mezzi puri, Benjamin discute il fenomeno della polizia. Nel decimo paragrafo di *Sulla critica della violenza*, Benjamin definisce la polizia come quell'istituzione dello Stato moderno in cui tanto la violenza che pone il diritto quanto quella che lo conserva si combinano "in una mescolanza in certo qual modo spettrale"⁵. Se la separazione tra la violenza che pone il diritto e quella che lo conserva è la condizione preliminare per una critica dello *status quo*, poiché la critica della violenza che conserva il diritto apre alla possibilità di una nuova posizione di diritto, l'istituzione della polizia rappresenta la chiusura di questa possibilità. Un'istituzione come la polizia impedisce l'infinita decostruzione del diritto all'interno del diritto, in cui, secondo l'interpretazione che Jacques Derrida fornisce del rapporto tra diritto e giustizia in *Dal diritto alla giustizia*, consiste l'ideale della giustizia all'interno dell'ordinamento giuridico⁶. Tale concezione è tuttavia inapplicabile a Benjamin, per il quale il regno della giustizia è appunto separato dal diritto. Piuttosto, la polizia dimostra in modo esemplare che non vi è alcuna differenza sostanziale tra la violenza che pone e quella che conserva il diritto.

In effetti, per Benjamin, nella polizia "è soppressa la separazione tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto. [...] La violenza della polizia è svincolata da entrambe le condizioni. Essa è violenza che pone il diritto – in quanto la sua funzione caratteristica non è certo di promulgare leggi, bensì qualsiasi decreto da emanare con pretesa giuridica – ed è violenza che conserva il diritto, perché si pone a disposizione di quei fini"⁷. La polizia comporta l'indistinzione tra mezzi e fini nell'ordinamento giuridico. Ciò accade quando lo

³ W. Benjamin, *Frammento teologico-politico*, in *La politica e altri scritti*, cit., pp. 55-56. Nonostante la sua datazione sia incerta, probabilmente il *Frammento* risale agli stessi anni della *Critica della violenza*.

⁴ W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 96.

⁵ Ivi, p. 105.

⁶ Cfr. J. Derrida, *Dal diritto alla giustizia*, in *Forza di legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»*, Bollati Boringhieri, Torino 1994.

⁷ W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 105.

Stato non è in grado di governare le “forze” (le *Gewalten* non ancora giuridicamente riconosciute), che dall'esterno premono contro i confini del suo ordinamento. Lo Stato non è cioè più in grado, per mezzo della legge, di includere nei suoi fini – nella violenza che conserva il diritto – le *Gewalten* non ancora legalizzate: “il ‘diritto’ della polizia determina fundamentalmente il punto in cui lo Stato, vuoi per impotenza, vuoi per i nessi immanenti a ogni ordinamento giuridico, non è più in grado di garantirsi mediante l'ordinamento giuridico i fini empirici che anela a raggiungere a ogni costo”⁸.

La polizia è l'istituzione statale che governa nello “stato di eccezione”. La Costituzione di Weimar allora in vigore prevedeva che, in situazioni di emergenza, il presidente del Reich potesse sospendere alcuni diritti costituzionali e dichiarare lo “stato di emergenza”, ricorrendo all'uso delle forze armate (articolo 48). Si potrebbe sostenere che la polizia svolge la funzione dell'esercito quando lo “stato di eccezione è la regola”⁹. È per questo motivo che, per Benjamin, la polizia rivela l'essenza di ogni ordinamento giuridico: lo stato di eccezione come regola rappresenta non solo la violenza costitutiva di ogni ordine giuridico, ma anche la sua permanenza. Inoltre, la polizia rovescia anche il rapporto tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto: lo stato d'eccezione come regola che essa amministra rivela che la violenza che pone il diritto procede dalla violenza che lo conserva. Anzi, per l'esattezza, nello Stato di polizia, violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva finiscono per coincidere.

A differenza di quanto sostiene Carl Schmitt a proposito della dottrina della sovranità¹⁰, la violenza della polizia non richiede la “decisione” sovrana per legittimare il suo potere, ma rientra piuttosto – usando la formulazione di Benjamin alla fine del saggio – nella “violenza amministrata” (*verwaltete Gewalt*), che è al servizio della violenza che conserva il diritto¹¹. L'amministrazione giuridica della violenza che conserva il diritto produce un surplus di potere: la violenza che pone il diritto configurata dalla polizia. È quanto può accadere nelle democrazie, poiché in esse lo stesso potere esecutivo è coinvolto nell'apparato giuridico. Non è difficile riscontrare la “spettralità” della violenza amministrata – in quanto violenza che pone il diritto che procede dalla violenza che lo conserva – nelle democrazie contemporanee. Benjamin scrive che la polizia “accompagna il cittadino attraverso una vita regolata da ordinanze come una molestia brutale o semplicemente lo sorveglia”¹², anticipando così alcuni tratti dell'analisi del potere disciplinare avanzata da Michel Foucault¹³. Nella sua archeologia del concetto e della funzione della polizia, Foucault mostra come, sebbene oggi la polizia operi all'interno del sistema penale, appartenesse in origine al sistema amministrativo statale, cioè a quella forma di potere che egli definisce “governamentalità”¹⁴. È quanto risulta evidente oggi nel neoliberalismo, di cui la

⁸ *Ibidem*.

⁹ Benjamin utilizza questa formula nella VIII Tesi *Sul concetto di storia*: “La tradizione degli oppressi ci insegna che lo ‘stato d'eccezione’ in cui viviamo è la regola”. W. Benjamin, *Sul concetto di storia*, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997, p. 33.

¹⁰ Cfr. C. Schmitt, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in *Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972.

¹¹ Cfr. W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 119. Nell'ultimo paragrafo, la “violenza amministrata” (*verwaltete Gewalt*) è direttamente riferita al “potere che governa” (*schaltende Gewalt*). Al “potere che governa” della “violenza mitica” Benjamin contrappone il “potere che regna” (*waltende Gewalt*) della “violenza divina”, che sembra rimandare al “Regno messianico” evocato nel *Frammento teologico-politico*. Cfr. W. Benjamin, *Frammento teologico-politico*, cit., p. 55.

¹² W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 106.

¹³ Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1993.

¹⁴ Cfr. M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Feltrinelli, Milano 2005.

governamentalità è l'arte di governo per eccellenza. La governamentalità neoliberale si rivela "violenza amministrata" intervenendo costantemente per affermare che – per usare lo slogan di Margaret Thatcher negli anni Ottanta – "non c'è alternativa" alla violenza che conserva il diritto, al mantenimento dell'ordine per "ragioni di sicurezza"¹⁵, allo stato di eccezione come regola.

Mezzi non violenti

All'inizio dell'undicesimo paragrafo del saggio, Benjamin riassume la sua analisi del regno dei mezzi dal punto di vista del diritto: "Ogni violenza è, come mezzo, violenza che pone o che conserva il diritto. Se non accampa una pretesa a nessuno di questi due attributi, rinuncia da sé a ogni validità. Ma ne consegue che ogni violenza come mezzo partecipa, anche nel migliore dei casi, alla problematica del diritto in generale"¹⁶. È in paragrafi come questo che emerge chiaramente l'"anarchismo" di Benjamin di quegli anni¹⁷. Se fini giusti all'interno di un ordinamento giuridico si rivelano essere esclusivamente mezzi per conservare il diritto, allora in quanto stato di diritto il regno dei mezzi è costitutivamente violento. Come Benjamin ben aveva presente, nel 1919, in *Politica come professione*, Max Weber ha affermato che "lo Stato è quella comunità umana che all'interno di un determinato territorio [...] pretende per sé (con successo) il monopolio del legittimo uso della forza fisica"¹⁸. Citando Sorel, Benjamin specifica che il monopolio sull'uso legittimo della violenza da parte dello Stato non riguarda una comunità umana in generale. Piuttosto, l'istituzione di uno stato di diritto ha "successo" allorché proviene dal "privilegio dei re o dei grandi, in breve: dei potenti. E così resterà, *mutatis mutandis*, finché esiste"¹⁹. In altre parole, lo Stato mira a monopolizzare tutti i mezzi al fine di neutralizzare la *Gewalt* (che tradurrei qui con "forza" se non proprio con "potere") custodita nei mezzi non ancora riconosciuti come legali.

Se nell'ordinamento giuridico dello Stato tutti i mezzi sono violenti, "s'impone da sé la domanda se, per regolare interessi umani in contrasto, non si diano altri mezzi che violenti"²⁰. Fosse la risposta affermativa – non si danno altri mezzi oltre quelli violenti per la regolamentazione degli interessi umani in conflitto –, allora ne consegue che, nel momento in cui il potere deliberativo e quello esecutivo della sovranità statale si rivelano impotenti, la violenza amministrata interviene a esercitare direttamente il potere statale. È a questo punto che Benjamin introduce la questione dei "mezzi non-violenti". In primo luogo sottolinea che nessun contratto legale può risolvere i conflitti senza violenza: "[La domanda] ci obbliga innanzitutto a constatare che una conciliazione di conflitti del tutto priva di violenza non può mai risolversi in un contratto giuridico. Questo, infatti, per quanto possa essere stipulato pacificamente tra i contraenti, alla fine conduce sempre a una possibile violenza"²¹. La violenza che il contratto legale implica non è accidentale o casuale, bensì è alle

¹⁵ W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 105-106.

¹⁶ Ivi, p. 106.

¹⁷ "L'esposizione di questo punto di vista [una contraddizione di principio tra eticità e Stato (o diritto)] è tra i compiti della mia filosofia morale, nel cui contesto si può perfettamente impiegare il termine anarchismo per designare una teoria che contesta il diritto etico, non la violenza in quanto tale, ma piuttosto ogni istituzione umana – comunità o individualità – che se ne attribuisca il monopolio o, in una qualche prospettiva anche soltanto di principio o in generale, attribuisca a se stessa il diritto su tale violenza". W. Benjamin, *Il diritto di ricorrere alla violenza*, in *La politica e altri scritti*, cit., p. 233.

¹⁸ M. Weber, *La politica come vocazione*, in *Scritti Politici*, Donzelli, Roma 1998, p. 178.

¹⁹ W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 114.

²⁰ Ivi, p. 106.

²¹ *Ibidem*.

origini del contratto stesso. Infatti, essa è costitutiva del contratto in quanto violenza che pone il diritto: “così come l’esito, anche l’origine di ogni contratto rinvia alla violenza. Non è affatto necessario che essa sia direttamente presente nel contratto in quanto violenza che pone il diritto, ma vi è ‘rappresentata’ nella misura in cui il potere che garantisce il contratto è a sua volta di origine violenta, quando non è appunto inserito con la violenza in quello stesso contratto in veste giuridica”²².

Benjamin si sta riferendo a contratti tra individui, ma la sua argomentazione potrebbe essere estesa al “contrattualismo” in quanto tale. Sappiamo che il contrattualismo – specialmente nella versione di Thomas Hobbes – ha come propria premessa la condizione di violenza indiscriminata nello stato di natura, che giustifica l’istituzione della sovranità dello Stato e del suo stato di diritto, ovvero di ciò che Weber ha poi definito “il monopolio del legittimo uso della violenza”. Pertanto, dal punto di vista del contrattualismo, la violenza caratterizza la convivenza tra gli esseri umani prima e fuori dallo Stato e dal diritto. Ebbene, Benjamin rovescia completamente il rapporto che Hobbes stabilisce tra lo stato di natura e la società civile. Un’istituzione giuridica si conserva proprio mediante la violenza all’origine di ogni atto che pone il diritto, anzi la violenza deve rimanere latente durante l’intera esistenza dell’istituzione: “Se viene meno la consapevolezza della presenza latente della violenza in un istituto giuridico, esso decade. Di questi tempi, i parlamenti ne costituiscono un esempio”²³. Se per Hobbes è la paura della violenza nello stato di natura a condurre la moltitudine degli individui a cedere contrattualmente la propria libertà e il proprio potere in cambio della garanzia di sicurezza fornita dallo Stato, Benjamin sostiene piuttosto che la paura della violenza non svanisce con l’istituzione dello stato di diritto. Al contrario, è questa paura che garantisce la conservazione dell’istituto giuridico, come risulta evidente dallo stato d’animo che induce la polizia, quando “accompagna il cittadino attraverso una vita regolata da ordinanze come una molestia brutale o semplicemente lo sorveglia”. Pertanto, i tentativi dei governi parlamentari di risolvere i conflitti politici in modo non violento – non solo senza l’uso diretto della violenza, ma senza neanche l’uso della paura latente della violenza – ne contraddice lo status di istituzioni giuridiche. In tali circostanze, si corre il rischio che il parlamento stesso “decada”.

Benjamin non concede alcuna possibilità di risolvere pacificamente i conflitti politici attraverso i mezzi parlamentari, e quindi giuridici: “ciò che [il parlamentarismo] riesce a ottenere in faccende vitali non può essere altro che ordinamenti giuridici affetti da violenza nell’origine e nell’esito”²⁴. In ciò consiste anche il fulcro della critica benjaminiana al pacifismo: la critica alla violenza da parte del pacifismo si rivolge solo contro la “violenza di guerra” senza considerare la violenza del diritto in quanto tale, di cui la guerra stessa è espressione: “È significativo che la decadenza dei parlamenti abbia fatto allontanare dall’ideale della composizione non violenta dei conflitti politici forse altrettanti ingegni quanti gliene aveva procurati la guerra. Ai pacifisti si contrappongono i bolscevichi e i sindacalisti. Essi hanno sottoposto gli odierni parlamenti a una critica devastante e nel complesso appropriata”²⁵. È importante ricordare che per Benjamin l’ordinamento giuridico presuppone la violenza, e quindi al suo interno solo la violenza può opporsi alla violenza. Dunque, solo attraverso l’uso della violenza, i bolscevichi e i sindacalisti avrebbero qualche possibilità di successo. Pur esprimendo bolscevichi e sindacalisti una “critica appropriata” del pacifismo – infatti, mezzi non violenti non sono possibili all’interno dell’ordinamento

²² Ivi, pp. 106-107.

²³ Ivi, p. 107.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

giuridico, solo al di fuori di esso – la loro critica rimane tuttavia una reazione alla violenza del diritto, catturata all'interno del suo dispositivo e quindi obbligata a utilizzare i suoi stessi mezzi.

Conflitto e violenza

Che ne è dunque della possibilità di una “risoluzione non violenta dei conflitti”? Bisognerebbe ritornare a uno stato di natura che si presupporrebbe pacifico, destoricizzato e depoliticizzato? Nient'affatto. A differenza della moderna concezione politica dello stato di natura, il regno dei mezzi puri di Benjamin, in cui è possibile una risoluzione non violenta dei conflitti, è politico a tutti gli effetti. Al di fuori dello Stato e dell'ordinamento giuridico, la politica di mezzi puri non è reattiva, bensì attiva e affermativa. Alla fine del paragrafo dodicesimo, Benjamin introduce esplicitamente la questione di una “politica di mezzi puri”²⁶, ma, poiché il contesto del saggio è circoscritto alla critica della violenza all'interno dell'ordinamento giuridico, si limita a “richiamare soltanto i mezzi puri della politica stessa in quanto analoghi a quelli che reggono i rapporti pacifici tra persone private”²⁷. In precedenza, Benjamin aveva definito i mezzi puri come mezzi di accordo non violenti. Si manifestano in disposizioni soggettive come “gentilezza d'animo, simpatia, amor di pace, fiducia”²⁸. Vi è quindi “una sfera di intesa umana a tal punto non violenta da essere del tutto inaccessibile alla violenza: la sfera vera e propria del ‘capirsi’, la lingua”²⁹. La paura di essere uccisi da un altro essere umano non è allora l'unica o primaria disposizione soggettiva che muove gli esseri umani alla politica; così come lo stato di natura come guerra di tutti contro tutti non è l'unica alternativa allo Stato e all'ordinamento giuridico. Infatti, per Benjamin, la politica dei mezzi puri non è semplicemente un'altra forma politica rispetto alla politica di Stato; facendo riecheggiare i termini kantiani che vi risuonano, essa è piuttosto la “vera politica”. Bisogna poi rammentare che originariamente *Zur Kritik der Gewalt* doveva essere un capitolo di un progetto più ampio, presentato da Benjamin ai suoi amici e interlocutori con il titolo di *Politik*. *Sulla critica della violenza* sarebbe dovuto probabilmente rientrare nella seconda parte della *Politica*, a sua volta intitolata *La vera politica*. In una lettera a Gershom Scholem datata 1° dicembre 1920³⁰, Benjamin fa riferimento a questo capitolo con il titolo di *Abbau der Gewalt* (*Demolizione della violenza*). Si potrebbe quindi sostenere che *Sulla critica della violenza* rappresenta la *pars destruens* del progetto *La politica*, mentre una politica dei mezzi puri ne sarebbe stata la *pars construens*.

Se la vera politica è una politica dei mezzi puri, è tale politica senza *Gewalt*? Non del tutto. La politica dei mezzi puri è senza violenza, ma non senza *Gewalt*, se si considera di *Gewalt* non solo il significato di “violenza”, ma anche quello di “potere, potenza, autorità, forza”. Giorgio Agamben ha riformulato la nozione di “mezzi puri” di Benjamin con l'espressione “mezzi senza fine”, nel tentativo di definire la potenza umana come impotenza, che consiste nella capacità di rendere “inoperosi” i dispositivi messi in atto con violenza dalla

²⁶ Per una esauriente analisi della nozione benjaminiana di “mezzi puri”, che tiene conto anche di altri testi di Benjamin, cfr. S. Khatib, *Towards a Politics of 'Pure Means': Walter Benjamin and the Question of Violence, Anthropological Materialism*, August 28, 2011. <https://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org/1040>.

²⁷ W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 109.

²⁸ Ivi, p. 108.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ W. Benjamin, *Gesammelte Briefe: 1919–1924*, vol. 2, a cura di C. Gödde e H. Lonitz, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, p. 109.

macchina ontologico-biopolitica³¹. Per Agamben, che ricorre alle categorie di Aristotele, i “mezzi senza fine” comportano una potenza irriducibile all’atto. Come in Benjamin, in Agamben la sfera dei mezzi senza fine è il linguaggio; tuttavia, Benjamin non contempla – come fa invece Agamben – che tale potenza si configuri esclusivamente come “potenza del pensiero”. Infatti, la politica benjaminiana dei mezzi puri implica una potenza capace di manifestarsi immediatamente in atto. Si tratta quindi di una effettiva “politica” dei mezzi puri.

I mezzi della *Gewalt* sono violenti all’interno di un ordinamento giuridico, ma non necessariamente al di fuori di esso. Il conflitto non è escluso, ma non si identifica necessariamente con la violenza. Infatti, Benjamin scrive che i mezzi puri – cioè i mezzi non violenti – “non si riferiscono mai immediatamente alla composizione dei conflitti tra uomo e uomo”³². In tal modo, Benjamin critica una lunga tradizione del pensiero politico moderno che identifica il conflitto con la violenza e attribuisce alla politica – e precisamente allo Stato – la funzione di neutralizzare i conflitti mediante il diritto. In questa tradizione, la paura della violenza è proiettata sul conflitto politico. Tuttavia, senza conflitto non si dà alcuna possibilità di accordo e, più in generale, è il conflitto stesso a indurre una relazione politica, di cui la paura è soltanto uno dei portati possibili.

Per concludere, quali elementi ci fornisce *Sulla critica della violenza* per configurare, oggi, una critica della violenza? Direi che oggi abbiamo ancora bisogno di una critica della neutralizzazione giuridica del conflitto politico, cioè una critica dell’identificazione di conflitto e violenza, che finisce per negare ogni potenzialità politica del conflitto. Come scrive Catherine Malabou, questa sarebbe la critica di una certa cultura “della cancellazione di ogni conflitto, mentre viviamo in uno stato permanente di guerra”³³. Una critica della violenza non è direttamente una politica dei mezzi puri, ma, poiché una politica dei mezzi puri è una possibilità sempre in atto, tale critica è la preconditione per trovare effettive alternative politiche.

³¹ Cfr. G. Agamben, *Mezzi senza fine. Note sulla politica*, Bollati Boringhieri, Torino 1996.

³² W. Benjamin, *Sulla critica della violenza*, cit., p. 108.

³³ C. Malabou, *Cosa fare del nostro cervello?*, Armando, Roma 2007, p. 105.

